



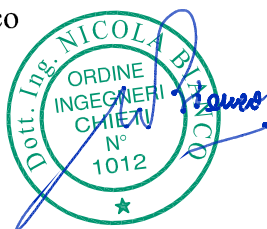
Sede operativa: S.P. Pedemontana - Loc. "Cerratina" Lanciano (CH)
Sede legale: Via Arco della Posta - Lanciano (CH)

COMPLESSO I.P.P.C. DISCARICA CONSORTILE IN LOCALITA' "CERRATINA" DI LANCIANO (CH) Provvedimento AIA n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i.

RELAZIONE INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Progettazione:

Ing. N. Bianco



DECO S.p.A Via Salara 14 bis
66020 S.Giovanni Teatino (CH)



| Rev. | Data | Descrizione | Responsabile di progetto | Elaborazione | Direttore tecnico |
|------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 0 | Ottobre 2019 | Emissione | NIB | ROL | NIB |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI
DEL FRENTANO - LANCIANO (CH)



Elaborato: **A.7**

Scala: -:-

Commessa: 302-2

INDICE

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | PREMESSA | 2 |
| 2. | INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 3 |
| 2.1 | USI DEL SUOLO | 3 |
| 2.1.1 | CARTA DELL'USO DEL SUOLO | 3 |
| 2.1.2 | AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO | 3 |
| 2.1.3 | AREE BOSCADE | 3 |
| 2.2 | TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ | 4 |
| 2.2.1 | AREE ESONDABILI E/O A RISCHIO IDROGEOLOGICO | 4 |
| 2.2.2 | AREE A RISCHIO FRANE O IN EROSIONE | 4 |
| 2.2.3 | AREE SISMICHE | 5 |
| 2.3 | PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI | 6 |
| 2.3.1 | AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO | 6 |
| 2.3.2 | AREE NATURALI PROTETTE | 8 |
| 2.3.3 | BENI STORICI, ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI | 10 |
| 2.3.4 | ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA | 10 |
| 3. | INQUADRAMENTO URBANISTICO | 12 |

1. PREMESSA

Di seguito si riporta l'aggiornamento dell'inquadramento urbanistico e territoriale del sito del complesso IPPC che costituisce l'allegato A.7 dell'elaborato tecnico descrittivo, predisposto a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA n° 127/48 del 30.6.2009 e s.m.i.

Si evidenzia che sotto l'aspetto territoriale ed urbanistico, gli enti competenti hanno già espresso il proprio parere favorevole nell'ambito dell'iter procedimentale che si è concluso con il rilascio della citata AIA n° n° 127/48 del 30.6.2009 e s.m.i..

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 USI DEL SUOLO

2.1.1 CARTA DELL'USO DEL SUOLO

La Regione Abruzzo ha redatto la nuova carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000, su una base topografica I.G.M. e da interpretazione a video di ortofoto digitali in scala 1:10.000.

Il territorio, come si evidenzia dalla legenda allegata, è suddiviso in 61 classi di uso del suolo, ciascuna delle quali strutturata in quattro livelli di approfondimento.

L'area interessata, inclusa nel foglio n°371 tavola Ovest, è ricompresa tra le superfici "artificiali" e più in dettaglio è individuata come fascia d'uso "aree estrattive" tra le zone "estrattive, cantieri, discariche e terreni abbandonati".

2.1.2 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il "Riordino e Riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani", ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi.

Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque; tra questi terreni era ricompresa buona parte del territorio regionale. Si ritiene utile evidenziare che all'epoca dell'emanazione della normativa, che pone vincoli non preclusivi della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, oggetto della regolamentazione erano in particolare le attività agro-silvo pastorali.

La superficie occupata dal complesso impiantistico in esame non è sottoposta a tale vincolo, risultando del tutto esterna ai perimetri oggetto di tutela.

2.1.3 AREE BOSCADE

Dall'esame della cartografia relativa sia al "Vincolo idrogeologico e forestale" della Regione Abruzzo redatta in scala 1:100.000, che della carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000, si evidenzia che l'area oggetto dell'intervento ricade all'esterno di aree boscate.

2.2 TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ

2.2.1 AREE ESONDABILI E/O A RISCHIO IDROGEOLOGICO

La legge n° 183 del 18.05.1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, prevedeva la redazione anche per stralci dei Piani di Bacino.

La Regione Abruzzo, in ottemperanza alla norma sopra citata, tralaltro modificata ed integrata da successive norme anche di carattere regionale, con delibera di G.R. 1386 del 29.12.2004, ha proceduto alla prima adozione del progetto di Piano Stralcio difesa delle alluvioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e 6-bis della L.R. n° 18 del 12.04.1983 e s.m.i., e dell'art. 13 comma 2) della L.R. n° 81 del 16.09.1998, per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici regionali con esclusione del bacino interregionale del fiume Sangro.

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica mediante la valutazione dei livelli raggiungibili in condizione di massima piena valutati con i principi dell'idraulica; la perimetrazione riguarda le aree limitrofe ai corsi d'acqua e sottopone a revisione le precedenti perimetrazioni stabilite dai Piani straordinari per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico dei bacini idrografici regionali ed interregionale del fiume Sangro, adottate con delibere di Consiglio regionale nn. 140/15 e 140/16 del 30.11.99.

Le aree di pericolosità idraulica sono distinte in 4 classi con colorazioni diverse, definite come:

- * P4 “pericolosità molto elevata”
- * P2 “pericolosità elevata”
- * P3 “pericolosità media”
- * P1 “pericolosità moderata”.

Il sito in oggetto, inquadrato nella carta che comprende la porzione del Bacino idrografico del fiume Aterno-Pescara ricadente nel Comune di Chieti, non è compreso tra le aree soggette a rischio.

2.2.2 AREE A RISCHIO FRANE O IN EROSIONE

In recepimento del D.L. n°180/98 convertito con la Legge 03.08.98 n°267, la regione Abruzzo con la citata delibera di G.R. 1386 del 29.12.2004, ha proceduto alla prima adozione del progetto di Piano Stralcio Fenomeni gravitativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e 6-bis della L.R. n° 18 del 12.04.1983 e s.m.i., e dell'art. 13 comma 2) della L.R. n° 81 del 16.09.1998, per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici regionali

con esclusione del bacino interregionale del fiume Sangro.

Il Piano perimetra le aree a rischio di frane e di erosione, all'interno delle aree di pericolosità idrogeologica, esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità degli interventi di mitigazione del rischio nonché allo scopo di segnalare aree di interesse per i piani di protezione civile.

Nel Piano sono stati individuati con colorazioni diverse, 4 classi di pericolosità definite come:

- ⇒ P3 “pericolosità molto elevata”: area interessata da dissesti in attività o riattivati stagionalmente
- ⇒ P2 “pericolosità elevata”: aree interessate da dissesti con alta possibilità di riattivazione
- ⇒ P1 “pericolosità molto elevata”: aree interessate da dissesti con bassa possibilità di riattivazione
- ⇒ P scarpate “pericolosità da scarpate”: aree interessate da dissesti tipo scarpate.

In funzione della pericolosità, del valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale) e della vulnerabilità degli elementi a rischio, sono stati individuati con colorazioni diverse, 4 classi di rischio così definite:

- * R4 “molto elevato” per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione di attività socioeconomiche.
- * R3 “elevato” per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche.
- * R2 “medio” per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
- * R1 “moderato per il quale i danni sociali ed economici sono marginali.

Il sito in oggetto risulta esterno alle aree soggette a rischio.

2.2.3 AREE SISMICHE

Con il D.M. 14/07/84 sono state individuate le zone sismiche per la Regione Abruzzo. Sulla base di tale classificazione l'intera fascia costiera non era considerata a rischio sismico. Successivamente la Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 94, c. 2, lett. a) del D.L.vo 112/98, ha provveduto all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, sulla base dei criteri generali approvati

pag. 5

con Ordinanza del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20.03.03.

Le norme tecniche approvate con la citata Ordinanza individuano, a differenza di quanto disposto precedentemente, quattro zone sismiche di suddivisione del territorio e riportano le norme progettuali e costruttive da adottare nelle singole zone; alla luce di tale nuova classificazione, tutto il territorio Regionale risulta sismico.

Ognuna delle 4 classi di sismicità individua un preciso valore di accelerazione orizzontale di picco atteso al suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo i valori mostrati nella tabella successiva.

| ZONA SISMICA | ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITÀ SUPERAMENTO DEL 10% IN 50 ANNI (%) | |
|---------------------|---|--------|
| 1 | > | 0.25 |
| 2 | 0.15 | - 0.25 |
| 3 | 0.05 | - 0.15 |
| 4 | <0.05 | |

Per quanto attiene l'analogia con la precedente classificazione, le prime tre zone (zona 1, 2 e 3) sotto il profilo degli adempimenti previsti corrispondono alle zone di sismicità alta ($S=12$), media ($S=9$) e bassa ($S=6$), mentre la zona 4 è di nuova introduzione e sostanzialmente coincide con la zona definita precedentemente come non sismica.

L'esame della cartografia redatta dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi, mostra che l'area di inserimento dell'impianto ricade in zona sismica 3.

2.3 PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI

2.3.1 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 1987 con verbale n. 5 1/65 ha deliberato l'adozione del Piano Regionale Paesistico, che è stato dichiarato esecutivo con l'approvazione del Consiglio Regionale attraverso l'atto deliberativo n.° 141/21 del 21 Marzo 1990.

Il Piano Regionale Paesistico, aggiornato nel 2004 a seguito delle osservazioni pervenute ed accolte, indica i criteri e i parametri per la valutazione dell'interesse paesistico ed individua modalità, tipologie di interventi e strumenti per la conservazione, l'uso e la trasformazione dell'ambiente. Definisce inoltre le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e indica le iniziative per favorire obiettivi di

realizzazione rispondenti anche a reali esigenze di sviluppo economico e sociale.

Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise categorie di tutela e valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando le definizioni della conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime ordinario. Nel Piano viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di tutela: la “categoria di tutela” esprime una finalità, mentre la “zona di tutela” fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata. Il Piano, inoltre, indica per ciascuna delle predette zone gli usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato. Per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie di intervento compatibili nell'ambito delle “categorie di tutela e valorizzazione” si fa riferimento a:

- uso agricolo,
- uso forestale,
- uso pascolivo,
- uso turistico,
- uso insediativo,
- uso tecnologico,
- uso estrattivo.

Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore. Sulla base di quanto indicato all'art. 4, Titolo I del P.R.P. si riportano nel seguito le categorie di tutela individuate con le relative caratteristiche.

| CATEGORIA DI TUTELA | DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE |
|-------------------------|--|
| CONSERVAZIONE INTEGRALE | Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti. |

| CATEGORIA DI TUTELA | DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE |
|--|--|
| CONSERVAZIONE PARZIALE | Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o a elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscono comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta. |
| TRASFORMABILITA' MIRATA | Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità. |
| TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA | Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali. |
| TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO | Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.) |

L'area su cui insiste il complesso di discarica, secondo il PRP, ricade nel foglio n. 22 Quadrante 147 I ed il sito ricade in zona B1 (Ambito Fluviale - Fiumi Sangro e Aventino) del vigente Piano.

2.3.2 AREE NATURALI PROTETTE

Le Direttive del Consiglio 74/409/CEE e 92/43/CEE hanno dato le indicazioni per la designazione, rispettivamente, delle "Zone di protezione speciale" (ZPS) e dei "Siti di importanza comunitaria" (SIC).

A seguito del regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE (D.P.R. 08/09/97 n. 357) le Regioni hanno individuato e, tramite il Ministero dell'Ambiente, proposto alla Commissione Europea l'elenco e le caratteristiche di tali aree; tale elenco è stato reso pubblico con il D.M. 03/04/2000.

In Abruzzo sono state individuate 5 Zone a Protezione Speciale e 53 Siti di Interesse Comunitario; le prime coincidono quasi integralmente con le aree dei Parchi (tre Parchi Nazionali, uno Interregionale ed uno Regionale), mentre ogni area SIC ha una propria motivazione di tutela.

Al fine di evitare di compromettere le tipicità ecologiche per cui esse sono state istituite, i proponenti di Piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di progetti ricadenti in

pag. 8

dette aree e riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 377/88 e agli allegati A e B del D.P.R. 12/4/96 (oggi inclusi nella Parte Prima del D.L.vo n.°152/2006 e s.m.i.), per i quali non si applica la procedura di VIA, devono presentare all'autorità competente una relazione di Valutazione di Incidenza, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 357/97.

Il territorio provinciale di Chieti è interessato dalla presenza di una sola zona a protezione speciale, quella del Parco Nazionale della Maiella (IT7140129), e da 23 aree SIC, indicate di seguito:

- Maiella Sud Ovest: **IT7110204**
- Monti Pizi - Monte Secine: **IT7140043**
- Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino): **IT7140106**
- Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro: **IT7140107**
- Punta Aderci - Punta della Penna: **IT7140108**
- Marina di Vasto: **IT7140109**
- Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo): **IT7140110**
- Boschi ripariali sul Fiume Osento: **IT7140111**
- Bosco di Mozzagrogna (Sangro): **IT7140112**
- Bosco Paganello (Montenerodomo): **IT7140115**
- Gessi di Gessopalena: **IT7140116**
- Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco: **IT7140117**
- Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste: **IT7140118**
- Abetina di Castiglione Messer Marino: **IT7140121**
- Monte Sorbo (Monti Frentani): **IT7140123**
- Gessi di Lentella: **IT7140126**
- Fiume Trigno (medio e basso corso): **IT7140127**
- Maiella: **IT7140203**
- Monti Frentani e Fiume Treste: **IT7140210**
- Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi: **IT7140211**
- Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde: **IT7140212**
- Gole di Pennadomo e Torricella Peligna: **IT7140214**
- Lago di Serranella e Colline di Guarenna: **IT7140215.**

Le predette aree tutelate non hanno alcuna interferenza con il sito di inserimento dell'impianto, distante non meno di 500 m in linea d'aria dal SIC più vicino, che risulta essere il sito **IT7140112** Bosco di Mozzagrogna (Sangro).

pag. 9

In merito ad altre aree protette, secondo quanto definito con Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, “Legge quadro sulle aree protette”, oltre alle riserve naturali regionali (per lo più coincidenti con alcune delle aree SIC sopraelencate) nel territorio provinciale risulta presente il Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata di Orsogna, distante in linea d’aria oltre 15 km.

2.3.3 BENI STORICI, ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI

La Carta del vincolo paesaggistico e archeologico della regione Abruzzo (in scala 1:100.000) edita nel 1986, riguarda l'intero territorio regionale ed utilizza come base topografica la carta di base a piccola scala.

In essa sono indicati sia i vincoli paesaggistici ex Legge 1497/39 emessi al 1985, con l'esclusione delle categorie di beni previsti dall'art. 1 della Legge 431/85 (oggi ricompresi nel D.L.vo n.°42/2004), sia l'individuazione dei limiti delle zone nelle quali è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio fino al 3 1/12/86, zone di cui a DD.MM. 2 1/06/85.

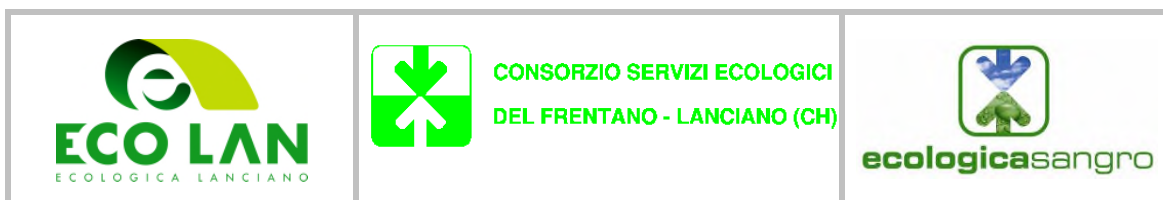
Le zone di interesse archeologico sono state indicate dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo e riguardano:

- Necropoli;
- Abitato;
- Presenza isolata;
- Villa;
- Santuario;
- Manufatto isolato;
- Grotte e ripari;
- Tratturi reintegrati e non reintegrati.

L'analisi cartografica del territorio in esame mostra che nel sito interessato dall'opera proposta, non sono presenti elementi di valenza storico artistica o beni archeologici tutelati.

2.3.4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

L'Assessorato Provinciale alle politiche venatorie della Provincia di Chieti ai sensi dell'art. 14 c.16 della Legge n°157 del 11.02.92, della L.R. n°30/94, nonché sull'esamina del calendario venatorio della Regione Abruzzo, ha redatto la carta



provinciale del ripopolamento e cattura, individuando altresì le aree cinofile, le oasi, le riserve, i parchi territoriali, le aziende faunistiche/venatorie e le zone di addestramento cani.

L'area in esame ricade in "zona bianca", esternamente alla perimetrazione delle zone di ripopolamento e cattura ed esternamente alle aree di interesse faunistico.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Nel previgente P.R.G. del comune di Lanciano, l'area del complesso impiantistico di Cerratina ricadeva in “zona industriale D2”.

A seguito del rilascio dagli atti autorizzativi alla costruzione e gestione del complesso IPPC, il Comune di Lanciano ha inizialmente provveduto all'aggiornamento del proprio strumento urbanistico disponendo fino al marzo 2019 di un P.R.G. vigente ed uno adottato.

Con delibera del Consiglio comunale n. 116 del 28/12/2018, il PRG adottato è stato definitivamente approvato. Si riporta in tavola A.2 lo stralcio della Tav. 3D del Piano Regolatore Generale approvato, dal quale si evince che l'area in oggetto ricade in zona “Discariche - art. 75, comma 4”.



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI
DEL FRENTANO - LANCIANO (CH)



ecologicasangro